



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
- SEZIONE IX CIVILE -

Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente Rel. Est.
dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice
dott. Laura Cesira Stella	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 12 luglio 2017 e vertente

**TRA**

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Adriano Mazzola, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in a Milano, via Calvi 2, giusta procura in atti;

PARTE RICORRENTE

**E**

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avv. Goffredo Iacobino, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, via Emilio Morosini n.16, giusta procura in atti;

PARTE RESISTENTE

Con comunicazione all'Ufficio del **PUBBLICO MINISTERO**, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.

**OGGETTO:** SEPARAZIONE GIUDIZIALE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

#### PER PARTE RICORRENTE OMISSIS

*Il sottoscritto difensore chiede **concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.** per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche e **precisa le seguenti conclusioni:***

***In via principale:***

- 1) Affidare congiuntamente le figlie ad entrambi i genitori con doppio domicilio;***
- 2) Disporre la frequentazione tra genitori e figli in modo temporalmente paritario come indicato dalla CTU con l'alternanza dei periodi di vacanza, garantendo un rapporto sostanzialmente equilibrato e continuativo.***
- 3) Disporre conseguentemente il mantenimento diretto delle figlie;***
- 4) Dichiarare e/o ordinare che il pagamento della metà del mutuo (durata residua di 16 anni) per la casa di abitazione avvenga il 1° di ogni mese a carico di entrambi i coniugi;***
- 5) Consentire reciprocamente ai coniugi l'autorizzazione all'espatrio;***
- 6 Dichiarare la separazione dei coniugi, nel matrimonio civile l'-- atto N. OMISSIS-I- R.1 del registro dello stato civile del Comune di Milano, con sentenza.***

***In via subordinata alla 1):***

- 1) Affidare congiuntamente le figlie ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso il padre.***
- Con il rigetto di qualsiasi domanda della OMISSIS in contrasto con quelle richieste dal OMISSIS. Con vittoria di spese di lite, compensi e spese documentali, oltre alle spese di CTU.*

#### PER PARTE RESISTENTE OMISSIS

*Per quanto esposto si chiede all'Ill.mo Giudice di voler accogliere le seguenti*

#### **CONCLUSIONI**

- 1) Accertare e dichiarare la prova di collocamento alternato settimanale delle minori, con verifica dell'esito alla distanza di sei mesi, valutando a quell'epoca lo stato delle minori.***
- 2) Provvedere alla prosecuzione del supporto psicoterapeutico per la minore OMISSIS, con verifica periodica dello stato della minore.***
- 3) Provvedere ad analogo supporto per la figlia minore OMISSIS la quale, seppur in tenera età, non sfugge all'influenza della criticità della situazione familiare.***
- 4) Provvedere alla conferma del contributo al mantenimento da parte del padre per le figlie almeno nella stessa entità attuale.***
- 5) Provvedere alla conferma del collocamento delle minori presso la madre.***
- 6) Provvedere a che venga mantenuta la contribuzione al mantenimento da parte del padre alle figlie, stante il maggior reddito del padre e gli impegni più gravosi sostenuti dalla madre per mancanza da parte del padre ed il continuo conflitto sulle spese straordinarie e mediche in particolare.***
- 7) Provvedere alla sostituzione dell'attuale servizio sociale, mostratosi inadeguato e sbilanciato, con altro di una diversa sede territoriale o di competenza al fine di perseguire una più idonea ed efficace tutela delle minori, attualmente manifestamente carente.***

- 8) *Provvedere alla nomina di un curatore speciale per le minori al fine di poter utilmente tutelare i diritti delle stesse nelle dispute sugli interventi a loro cura e tutela.*
- 9) *Provvedere alla pronuncia della separazione dei coniugi.*
- 10) *Accertare e dichiarare l'addebito della separazione al signor OMISSIS.*
- 11) *Provvedere a mantenere la causa in ruolo per la tutela delle figlie minori.*

*Si producono:*

- 1) *copia e-mail signor OMISSIS su spese e indumenti*
- 2) *copia dichiarazione dei redditi OMISSIS 2019*
- 3) *Copia dichiarazione dei redditi OMISSIS 2020.*

\*\*\*\*\*

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

#### **Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore**

Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 luglio 2017, OMISSIS, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con OMISSIS in Milano l'-- (iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Milano, anno 2005, atto N. OMISSIS-1-R.1, S.), inizialmente in regime di separazione dei beni e variando poi il regime in "comunione dei beni" il 14.5.2008 (per poter ottenere il mutuo agevolato dall'ex INPDAP per l'acquisto della casa coniugale), dalla cui unione nascevano le figlie OMISSIS (in data \_\_\_\_\_) e OMISSIS (in data \_\_\_\_\_), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ammonimento alla moglie a non ostacolare il rapporto con le figlie. Domandava, altresì, l'affido condiviso delle figlie con collocamento presso la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, disponendo presso la stessa le frequentazioni a settimane alterne dei genitori. Chiedeva, infine, il mantenimento diretto e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%.

Parte resistente, con comparsa di costituzione regolarmente depositata, chiedeva l'affido delle figlie minori con collocamento presso sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, dettando una specifica pianificazione della possibile frequentazione padre-figlie. Domandava, inoltre, un contributo mensile a carico del padre pari a € 350,00 per ciascuna figlia.

All'udienza presidenziale del 16 gennaio 2018 Presidente f.f., dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto i coniugi. Dopo ampia discussione le parti, dopo essere state lungamente sentite pur emergendo già in tale sede un profondo conflitto e un'accesa animosità, raggiungevano un accordo provvisorio nei seguenti termini:

*1) Affido condiviso delle minori OMISSIS e OMISSIS ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre con impegno del sig. OMISSIS a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 10 febbraio 2018 per andare a vivere provvisoriamente presso la casa della madre e dal giugno 2018 presso la casa in locazione sita in via OMISSIS n. --; le parti concordano che il padre possa vedere e tenere con sé le*

*figlie a fine settimana alternati, dalle ore 17,30 del venerdì e fino alle ore 21, 30 della domenica; nelle settimane di competenza paterna un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 17,30 alle 21,30, nelle altre settimane due pomeriggi (indicativamente il lunedì e il giovedì); durante le festività natalizie e pasquali per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno e così per tutte le festività scolastiche e i ponti; per due settimane consecutive durante le vacanze estive, in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro; sono sempre fatti salvi diversi accordi tra di loro. Sono previsti i recuperi dei giorni solo in caso di malattia o indisponibilità delle figlie. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico; le pari comunicheranno via sms.*

*2) Assegnazione della casa coniugale, sita in Milano via OMISSIS n. --, con gli arredi alla signora OMISSIS;*

*3) Porre a carico di OMISSIS ., quale contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori OMISSIS E OMISSIS, il pagamento della somma mensile di euro 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a OMISSIS . . in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2017, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del tribunale di Milano del 14.11.2017;*

*4) Le parti chiedono che il Presidente deleghi i Servizi Sociali del comune di Milano per l'espletamento di tutti gli accertamenti già delegati e per l'attivazione di tutti gli interventi necessari ed opportuni impegnandosi a collaborare e a seguire tali percorsi.*

*5) Le rate del mutuo verranno divise al 50% come hanno sempre fatto. Le spese ordinarie saranno a carico della signora mentre quelle straordinarie seguiranno le regole del diritto di proprietà.”*

Le parti a questo punto chiedevano un rinvio di almeno 6 mesi ad altra udienza, dopo l'estate, per l'espletamento delle deleghe ai Servizi Sociali e verificare la possibilità di trovare un accordo definitivo con la necessità di una consulenza psicodiagnostica rimanendo nella fase presidenziale.

All'udienza di rinvio del 26 settembre 2018, il Presidente f.f., dato atto della sopravvenienza della relazione dei Servizi Sociali datata 7 settembre 2018 da cui emergeva una situazione di accesa conflittualità tra le parti ed incapacità dei genitori di preservare le figlie dal conflitto, ormai troppo esacerbato con un rischio di grave pregiudizio per le minori, dopo aver esortato le stesse ad assumere un ruolo finalmente più maturo ed equilibrato anche sulle questioni di vita quotidiana delle figlie, le ascoltava nuovamente. All'esito della discussione, a chiusura della fase presidenziale, il Presidente f.f. si riservava.

Il medesimo Presidente f.f., a scioglimento della riserva, emetteva la seguente ordinanza, che si riporta nella parte motiva:

*LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;*

*SENTITE le parti e i rispettivi difensori alla prima udienza presidenziale del 16 gennaio 2018 e alla successiva udienza di rinvio del 26 settembre 2018;*

OSSERVATO come le parti alla prima udienza presidenziale, dopo essere state lungamente sentite pur emergendo già in tale sede un profondo conflitto e un'accesa animosità, raggiungevano un accordo provvisorio nei seguenti termini:

“Le parti dichiarano di essere disponibili a trovare un accordo provvisorio con incarico ai Servizi Sociali di espletare l'accertamento già delegato e verificare la tenuta dell'accordo, con rinvio di almeno 6 mesi ad altra udienza per verificare la situazione familiare e la possibilità che le parti siano in grado di trovare un accordo definitivo o piuttosto con la necessità di una consulenza psicodiagnostica rimanendo nella fase presidenziale.

L'accordo nei seguenti termini:

1)Affido condiviso delle minori OMISSIS e OMISSIS ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre con impegno del sig. OMISSIS a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 10 febbraio 2018 per andare a vivere provvisoriamente presso la casa della madre e dal giugno 2018 presso la casa in locazione sita in via OMISSIS n. --; le parti concordano che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dalle ore 17,30 del venerdì e fino alle ore 21, 30 della domenica; nelle settimane di competenza paterna un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 17,30 alle 21,30, nelle altre settimane due pomeriggi (indicativamente il lunedì e il giovedì);durante le festività natalizie e pasquali per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno e così per tutte le festività scolastiche e i ponti; per due settimane consecutive durante le vacanze estive, in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro; sono sempre fatti salvi diversi accordi tra di loro. Sono previsti i recuperi dei giorni solo in caso di malattia o indisponibilità delle figlie. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico; le pari comunicheranno via sms.

2)Assegnazione della casa coniugale, sita in Milano via OMISSIS n. --, con gli arredi alla signora OMISSIS;

3)Porre a carico di OMISSIS ., quale contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori OMISSIS E OMISSIS, il pagamento della somma mensile di euro 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a OMISSIS . . in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2017, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del tribunale di Milano del 14.11.2017;

4) Le parti chiedono che il Presidente deleghi i Servizi Sociali del comune di Milano per l'espletamento di tutti gli accertamenti già delegati e per l'attivazione di tutti gli interventi necessari ed opportuni impegnandosi a collaborare e a seguire tali percorsi.

5) Le rate del mutuo verranno divise al 50% come hanno sempre fatto. Le spese ordinarie saranno a carico della signora mentre quelle straordinarie seguiranno le regole del diritto di proprietà.

Le parti a questo punto chiedono un rinvio di almeno 6 mesi, dopo l'estate per l'espletamento delle deleghe ai Servizi Sociali e verificare se le parti siano in grado di trovare un accordo complessivo.

OSSERVATO come dall'esito degli accertamenti svolti dai Servizi sociali e Specialistici del Comune di Milano che hanno trasmesso una approfondita relazione datata 7 settembre 2018, è emerso come il conflitto fra i

coniugi lungi dall'essere sopito si è – se possibile - ulteriormente acuito, non riuscendo evidentemente in questa prima fase le parti a distinguere il piano della genitorialità da quello della crisi di coppia, coinvolgendo pertanto inevitabilmente, seppur con modalità ed approcci diversi, le figlie in tale conflitto, con notevoli pregiudizi per la crescita emotiva delle minori medesime; in particolare gli operatori dopo aver evidenziato aspetti della personalità di ciascun coniuge e le condizioni psicofisiche delle bambine hanno così evidenziato:” alla base della crisi familiare vi sono le caratteristiche di personalità di ciascun genitore e la difficoltà a realizzare una separazione efficace dalle famiglie di origine con cui permane un legame idealizzato. Tali difficoltà non vengono riconosciute come proprie, ma ognuno le proietta totalmente sull'altro e sembra poco disponibile a riconoscere la propria parte di responsabilità. Questo implica inevitabilmente uno scarso margine di intervento di cambiamento. È evidente che, ad oggi, la situazione familiare risulta ancora molto compromessa: le figure genitoriali seppure in modo diverso, non sembrano capaci di preservare le figlie dal conflitto. Queste ultime si trovano ancora esposte, nonostante la avvenuta separazione, agli esiti delle dinamiche disfunzionali. In particolare, la signora mostra di non avere molti filtri con le figlie nelle comunicazioni che hanno come oggetto il signor OMISSIS, per contro quest'ultimo sembra poco capace di presentificare l'altro genitore nella relazione con le bambine. Non è parla male ma, forse ne parla poco. Da ciò deriva una condizione di pregiudizio per la crescita emotiva delle minori poiché i loro bisogni non possono essere riconosciuti e avere una congrua risposta. Per esempio il malessere e il concomitante bisogno di cura che OMISSIS da tempo segnala, di fatto non ha ancora avuto accesso ad uno spazio terapeutico, cosa chiaramente indicata nella valutazione psicodiagnostica effettuata nel 2016. Ciascun attribuisce all'altro l'impasse in cui si è arenata tale vicenda. OMISSIS e OMISSIS rischiano di non essere viste nella loro interezza a causa delle aree cieche costituite dalle proiezioni che ciascun genitore opera.

OSSERVATO come nella richiamata relazione si conclude:” Alla luce di tali considerazioni, si ritiene utile che codesta Autorità giudiziaria valuti un eventuale provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale che consenta di prendere decisioni più efficace nell'interesse delle minori soprattutto in relazione alla regolamentazione delle visite e alla gestione degli aspetti sanitari che, già al momento, sono oggetto di controversia tra le parti. Sarebbe infine auspicabile contemplare anche l'introduzione di riferimenti educativi esterni all'ambito familiare così impregnato dalla conflittualità in essere. Al momento non si ravvisano le condizioni per uno spazio di lavoro genitoriale congiunto: si ritiene infatti che ciascun genitore debba preliminarmente usufruire di uno spazio individuale nel quale affrontare le tematiche separative e genitoriali. Indispensabile si considera infine che OMISSIS possa iniziare il percorso di psicoterapia già da tempo indicato OSSERVATO, pertanto, alla luce della complessità e precarietà della situazione familiare come delineata, tenuto conto della accesa conflittualità tra le parti che continuano a muoversi gravi accuse reciproche anche durante le verbalizzazioni in udienza, come appaia maggiormente rispondente all'interesse delle minori disporre l'affido delle medesime al Comune di Milano con limitazioni della responsabilità genitoriale, anche al fine di rendere maggiormente incisivi gli interventi sul nucleo familiare e sbloccare l'accertata situazione di stallo in cui i genitori appaiono fermi in posizioni contrapposte, con collocamento prevalente delle medesime

*presso la madre, presso cui sono rimaste a vivere e come da accordo preso alle parti medesimi all'udienza presidenziale;*

*OSSERVATO pertanto che la casa familiare di Milano via OMISSIS n. -- (di proprietà per il 60% della moglie e per il 40% del marito ), deve essere conseguentemente assegnata alla signora OMISSIS collocataria; OSSERVATO, altresì, che quanto alle frequentazioni delle minori con il padre deve essere allo stato confermato l'accordo provvisorio preso dalle parti, pur limitando l'orario di rientro delle minori alle 20,30 stante la necessità che le stesse, soprattutto durante il periodo scolastico, rientrino a casa in tempo per organizzarsi e riposarsi, dovendo però necessariamente demandarsi ai Servizi Sociali competenti dell'Ente affidatario, oltre alla necessaria presa in carico dell'intero nucleo familiare, di svolgere attenta verifica di rigoroso rispetto del calendario oggetto di accordo e soprattutto se ciò risponda all'interesse delle minori, con possibilità pertanto di rimodulare tempi e modalità nel modo ritenuto più opportuno anche in base all'esito degli interventi e dei percorsi svolti.*

*RILEVATO, altresì che l'Ente affidatario dovrà altresì svolgere attento monitoraggio e vigilanza, intervenendo nelle questioni di particolare rilevanza e assumendo le decisioni più consone e opportune nell'interesse delle minori, avviando, in collaborazione con i Servizi specialistici della ATS tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori, con relazione da trasmettere entro il termine indicato in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori;*

*RILEVATO, inoltre, in punto di contribuzione economica che il ricorrente è OMISSIS presso OMISSIS con uno stipendio che ha dichiarato essere di circa € 1800 netti al mese per 13 mensilità (in linea con le dichiarazioni dei redditi prodotte seppur non aggiornate, in particolare dal CUD 2016 emerge un reddito annuo lordo di 31.603 pari ad un reddito netto mensile rapportato 12 mensilità di circa € 2000), dopo essere rientrato nella casa della propria madre, è andato a vivere in una casa in locazione vicino alla casa coniugale ; la ricorrente è dipendente OMISSIS con stipendio dichiarato di euro 1300 /1400 al mese per 14 mensilità anche in tale caso in linea con le dichiarazioni prodotte; hanno sempre provveduto a pagare al 50% la rata di mutuo di euro 770,00 relativa la casa coniugale, intestata al marito ma di cui la moglie è terza datrice di ipoteca;*

*RICHIAMATO l'art. 147 c.c. che stabilisce il principio generale in base al quale “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli”; Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).*

*OSSERVATO che, attesa la situazione lavorativa e reddituale delle parti come sopra descritta, in difetto di più precisi e aggiornati dati documentali e salvi quindi i necessari approfondimenti istruttori, che l'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2018 appare pertanto del tutto equo in rapporto alla situazione economica come documentata e risultante dagli atti e congruo per soddisfare le esigenze dei figli*

*minori, in considerazione dei tempi di frequentazione dei figli con il padre e dei relativi oneri locativi a carico di quest'ultimo, considerato che l'assegnazione della casa familiare alla madre costituisce già una forma di contribuzione al mantenimento dei figli stessi di cui occorre tener conto e prendendo altresì atto dell'accordo anche in punto di pagamento delle rate del mutuo che è sempre stato pagato da entrambe le parti anche in ragione della comproprietà del bene seppur formalmente intestato al solo marito, di cui però la moglie è terza datrice di ipoteca;*

*OSSERVATO poi sul punto che non può certo – come noto - operarsi compensazione con crediti eventualmente vantati in ragione di asserite omesse spese straordinarie relative ai minori, dovendosi comunque per l'individuazione delle stesse, per la conseguente approvazione o necessità delle stesse, applicarsi rigidamente il protocollo di Milano e, in caso di effettivo mancato pagamento, avendo la parte a disposizione il diverso strumento monitorio*

*OSSERVATO da ultimo come l'ulteriore domanda di parte resistente relativamente alla disponibilità della signora ad acquisire la quota di proprietà dell'immobile è inammissibile così come l'ulteriore domanda relative alle spese della casa coniugale per le quali vigono i principi di diritto comune;*

#### *PQM*

*richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto:*

- 1) AFFIDA le figlie minori OMISSIS (nata in data -----) e OMISSIS (nato in data -----), al Comune di Milano (luogo di attuale residenza) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza delle minori;*
- 2) DISPONE che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e, in caso di disaccordo prendendo l'Ente tali decisioni secondo quanto è più consono e entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;*
- 3) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga le minori collocati presso la madre nell'abitazione di Milano via OMISSIS n. --;*
- 4) DISPONE che il padre possa vedere tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dalle ore 17,30 del venerdì e fino alle ore 20, 30 della domenica; nelle settimane di competenza paterna un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 17,30 alle 20,30, nelle altre settimane due pomeriggi (indicativamente il lunedì e il giovedì); durante le festività natalizie e pasquali per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno e così per tutte le festività scolastiche e i ponti; per due settimane consecutive durante le vacanze estive, in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro; sono sempre fatti salvi diversi accordi tra di loro. Sono previsti i recuperi dei giorni solo in caso di malattia o indisponibilità delle figlie. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico; le pari comunicheranno via sms.*



5) *INCARICA l'Ente Affidatario di prendere in carico l'intero nucleo familiare e di svolgere attenta verifica di rigoroso rispetto del calendario sopra stabilito e soprattutto se ciò risponda all'interesse delle minori, con possibilità pertanto di rimodulare tempi e modalità nel modo ritenuto più opportuno e rispondente agli interessi e ai bisogni delle minori, in base all'esito degli interventi e dei percorsi svolti, intervenendo con immediatezza e urgenza;*

6) *DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, territorialmente competenti, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST provvedano ad attuare tutti gli interventi necessari o opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari per le minori ovvero introducano riferimenti educativi esterni all'ambito familiare e/o intervento di supporto psicologico per le minori (in specie per OMISSIS con un percorso di psicoterapia) per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle medesime nonché avvino interventi di supporto alla genitorialità e interventi specifici di supporto psicologico per entrambi i genitori che li aiutino a attenuare la conflittualità e a ripristinare una accettabile livello di comunicazione;*

7) *INCARICA l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione di minori, trasmettendo a questo Tribunale una relazione di aggiornamento entro il 15 FEBBRAIO 2019, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;*

8) *PONE a carico di . . OMISSIS l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie OMISSIS E OMISSIS mediante versamento della somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrisponderci a OMISSIS in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2017, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017:*

*- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;*

*- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;*

*- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;*

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio OMISSIS inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

9) PRENDE ATTO che all'udienza del 16 gennaio 2018 le parti avevano concordato di mantenere il pagamento delle rate del mutuo al 50% e che le spese ordinarie della casa sono a carico della signora in quanto utilizzatrice e quelle straordinarie seguiranno i criteri di proprietà;

10) INVITA entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;

11) SOLLEVA SIN d'ora l'inammissibilità delle ulteriori domande di parte resistente;

Nominava se' stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 28 febbraio 2019. Con il deposito della memoria integrativa la difesa di . . OMISSIS avanzava istanza ex art.709 ter c.p.c. con richiesta di ammonimento e di condanna al pagamento di una somma di denaro allegando comportamenti ostacolanti della madre della sua relazione con la figlia OMISSIS. Assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio nel subprocedimento così instaurato, veniva fissata udienza per la discussione di tali istanze sempre al 28 febbraio 2019.

A tale udienza, nell'ambito sia del procedimento principale che del subprocedimento, il Giudice istruttore procedeva a sentire nuovamente le parti e i difensori che si riportavano agli atti e alle memorie nel subprocedimento Anche nell'ambito del procedimento principale, i procuratori delle parti si riportavano agli atti

introduttivi ed alle successive memorie e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. Il Giudice istruttore si riservava.

Il medesimo Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta, emetteva nell'ambito di entrambi i procedimenti la seguente ordinanza, che si riporta nella parte motiva:

*“Visti gli atti e i documenti prodotti nell'ambito dei procedimenti indicati in epigrafe,  
Sentite le parti nel corso delle udienze presidenziali del 16 gennaio 2018 e 26 settembre 2018 nonché all'udienza del 28 febbraio 2019;*

*Letta la memoria integrativa con l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. di parte ricorrente e la memoria difensiva;*

*Udita, altresì, la discussione all'udienza del 28 febbraio 2019;*

*a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza,*

ha pronunciato la seguente

### **Ordinanza**

*IN ORDINE ALLE ISTANZE EX ART. 709 TER C.P.C. AVANZATE DA . . OMISSIS (NELL'AMBITO DEL  
SUB-PROCEDIMENTO)*

*Rilevato preliminarmente come l'istituto rimediabile tipizzato nell'art. 709-ter c.p.c. sia espressamente modellato attorno «all'esercizio della responsabilità genitoriale» e «alle modalità dell'affidamento, essendo iscrivibile nell'ambito dei “rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria” Trattandosi, pertanto, di una «sanzione sostanziale» non ne è consentita l'applicazione oltre i casi previsti dalla Legge, in virtù del principio inderogabile di legalità e tipicità delle sanzioni, non potendosi pertanto applicare con riferimento ai provvedimenti economici, dovendosi pertanto dichiarare l'inammissibilità delle istanze urgenti avanzate con riferimento a supposti inadempimenti economici relativi al pagamento del mutuo;*

*Osservato, quanto agli asseriti comportamenti ostacolanti della OMISSIS nella frequentazione del padre con le figlie, posti alla base delle domande di ammonimento, alla richiesta di ordine di rispetto e di condanna al pagamento di una somma, come dalle risultanze acquisite e anche dagli ultimi accertamenti dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario (cfr. ultime relazioni in atti dell'11 e 13 febbraio 2019) emerga una situazione di accesissima conflittualità tra i coniugi con comportamenti inadeguati reciprocamente posti in essere e con una volontà manifestata dalla figlia di non voler vedere il padre, peraltro con calendario previsto con provvedimento presidenziale ma sotto il controllo e la diversa possibile rimodulazione da parte dei Servizi Sociali, si da rendere del tutto impossibile individuare a chi delle due parti debba essere attribuita tale situazione ovvero imputare alla (sola) signora OMISSIS un comportamento da censurare e meritevole dei richiesti interventi;*

*Rilevato come neppure dalle verbalizzazioni in udienza, non siano stati offerti elementi univoci sì da ritenere che l'interruzione per un certo periodo delle frequentazioni tra in particolare OMISSIS e il padre fosse conseguenza di comportamenti ostacolanti e ostruzionistici della madre, e non piuttosto frutto di una manifestazione di volontà della figlia che evidentemente ha radici nel suo più profondo intimo, di cui invero il padre non sembra neppure*

*interessarsi né volerne capire la causa, limitandosi solo a darne la colpa alla moglie, senza in alcun modo fare alcuna opera di rivisitazione critica del proprio comportamento;*

*Osservato altresì come il Tribunale si riserva comunque ogni diversa determinazione all'esito degli ulteriori accertamenti che verranno disposti, potendo ricavare dal comportamento di entrambi i genitori - che sembrano aver perso di vista l'interesse delle minori e anteposto esclusivamente il loro conflitto coniugale confondendolo con il piano della genitorialità - ogni elemento utile al fine di limitare ulteriormente la responsabilità genitoriale o stabilire un diverso collocamento delle minori;*

*PQM*

- 1) Dichiara inammissibile e Rigetta il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. avanzato da OMISSIS . per quanto sopra motivato,*
- 2) Spese al definitivo;*
- 3) Dichiara chiuso il subprocedimento n. 35686-1/2017*

*IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE TERMINI E ALLE ULTERIORI RICHIESTE NELL' AMBITO DEL  
PROCEDIMENTO PRINCIPALE*

*Viste le relazioni dei Servizi incaricati, sentite le parti, rilevato che la situazione del nucleo presenta aspetti di sempre maggiore preoccupazione e criticità con inevitabili gravi pregiudizi sulle figlie minori,*

- 1) Dispone che l'Ente Affidatario svolga maggiore e più attenta verifica del rigoroso rispetto del calendario stabilito nel provvedimento presidenziale e accerti se lo stesso sia attuabile e se risponda all'interesse delle minori, in caso contrario, provvedendo a rimodulare tempi e modalità nel modo ritenuto più opportuno e rispondente agli interessi e ai bisogni delle minori, in base all'esito degli interventi e dei percorsi svolti, intervenendo con immediatezza e urgenza, eventualmente se del caso con modalità osservate o protette;*
- 2) Dispone che i tutti Servizi già incaricati con il precedente provvedimento dell'Ente affidatario continuino nell'attività già delegata e provvedano ad attuare tutti gli interventi necessari o opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari per le minori ovvero introducano riferimenti educativi esterni all'ambito familiare e soprattutto avviino con urgenza e immediatamente un intervento di supporto psicologico per le minori, in specie per OMISSIS con un percorso di psicoterapia con terapeuta individuata con accordo tra le parti, in caso di disaccordo a cura dell'Ente affidatario medesimo nonché avviino interventi di supporto alla genitorialità e interventi specifici di supporto psicologico per entrambi i genitori che li aiuti a attenuare la conflittualità e a ripristinare una accettabile livello di comunicazione;*
- 3) Dispone che l'Ente Affidatario continui a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione di minori, trasmettendo a questo Tribunale una relazione di aggiornamento con gli esiti degli accertamenti e con tutti i suggerimenti e le indicazioni anche in ordine ad ulteriori interventi da attuare, avendo cura di indicare se debbano essere apportate modifiche al regime predisposto e in generale all'assetto familiare,*

*con un diverso anche collocamento, entro il 5 settembre 2019, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori.”*

Il Giudice istruttore concedeva quindi i richiesti termini istruttori (con decorrenza dal 2 maggio 2019) e rinviava per gli incumbenti di cui all'art. 183 comma 7° c.p.c. all'udienza del 12 settembre 2019.

A tale udienza, i procuratori delle parti si riportavano ed insistevano nelle rispettive istanze istruttorie ed opposizioni. Il difensore di parte ricorrente faceva presente che i problemi con i Servizi sociali riguardavano la sola OMISSIS, avendo invece il sig. OMISSIS seguito tutti i percorsi indicati, osservando anche come la psicoterapeuta di OMISSIS avesse indicato come una CTU potesse esser pregiudizievole per il suo benessere; si rimetteva sui tre capitoli di prova orale articolati e chiedeva che il giudice ordinasse una relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali, riservandosi poi all'esito della lettura della relazione su un eventuale CTU. Il difensore di parte resistente, invece, insisteva sull'ammissione della CTU, come suggerito dagli stessi Servizi Sociali, con previsione di un accertamento psichiatrico.

Il Giudice istruttore si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, emetteva la seguente ordinanza, che si riporta nella parte motiva:

*“Osservato come dagli atti, dalle relazioni pervenute dai servizi Sociali/Specialistici dell'Ente affidatario e dalle stesse pregresse verbalizzazioni delle parti e dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, sia emerso in modo drammaticamente inequivocabile la sussistenza ancora di una forte conflittualità tra le parti, che non ha trovato minimamente possibilità di essere sanata o quanto meno contenuta con i numerosi presidi predisposti dall'Ente affidatario, con atteggiamenti delle parti recriminatori nei confronti dell'altro e ancora troppo fortemente incentrati sul conflitto coniugale, anziché sul benessere delle figlie oltre che anche svalutanti nei confronti degli operatori dell'Ente affidatario (in specie da parte della madre), con gravi rischio di serio pregiudizio per una serena e equilibrata crescita delle minori;*

*Ritenuto, pertanto, a questo punto assolutamente necessaria, nell'interesse delle figlie minori, alla luce delle contrapposte posizioni e tenuto conto dei gravi segnali di disagio delle stesse, in specie di OMISSIS, invischiate pesantemente nel conflitto genitoriale, disporre consulenza tecnica psicodiagnostica, chiesta anche da parte resistente OMISSIS . oltre che anche suggerita dagli stessi Servizi incaricati dell'Ente, che prevederà poi l'ascolto delle minori,*

*1) Dispone consulenza tecnica psicodiagnostica, nominando a tal fine la dottoressa DONATELLA FARA, nota all'ufficio, e formulando il seguente quesito: “Dica il consulente tecnico di ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa, esaminate le parti, le minori OMISSIS (nata in data---) e OMISSIS (nata in data ---) con specifica delega a provvedere alla loro audizione, previa informazione circa le finalità della stessa, solo se l'età e la situazione psicofisica delle stesse lo consenta e con redazione di separato verbale della loro audizione (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013*

*n. 11687, Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 5097), e se ritenuto necessario anche i nuclei familiari di origine delle parti e le persone di riferimento e/o nuovi compagni, esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino*

sotto il loro controllo e responsabilità e di specialistici - e in stretto coordinamento con i terapeuti che stanno seguendo il minore:

- *Quale sia l'attuale situazione psicofisica delle minori;*
- *Quale sia la attuale relazione empatica ed affettiva delle figlie con ciascun genitore;*
- *Quale sia l'attuale situazione psicofisica di ciascun genitore e la sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle figlie in modo tutelante e adeguato a garantire un percorso di sana crescita delle stesse, la capacità di rapportarsi all'altro genitore adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale e la capacità di tutelare l'altra figura genitoriale;*
- *Se l'attuale regime di affidamento e collocamento delle figlie e le modalità e i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario possano essere ritenuti rispondenti all'interesse delle medesime nell'attualità e nella prospettiva di un loro adeguato progredire nella crescita e idonei a garantire un sano sviluppo psicofisico delle figlie ovvero se occorra apportare delle modifiche;*
- *Se e quali ulteriori interventi si rendano eventualmente e attualmente necessari a supporto dei genitori e delle minori, anche al fine di rendere più stabile e serena la relazione tra il padre e le figlie;*
- *Autorizza il CTU, in stretto coordinamento con gli operatori e i professionisti dell'Ente affidatario che da tempo stanno seguendo il nucleo familiare, a regolamentare nel corso delle operazioni peritali le modalità e i tempi di visita tra il padre e le figlie anche in modo diverso rispetto a quanto attualmente vigente, tenuto conto delle emergenze degli accertamenti in corso”.*

2) *Non ammette le prove orali per testi come dedotte dalla parte ricorrente OMISSIS . nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c. in quanto non superano il vaglio di ammissibilità, vertendo su circostanze del tutto inconferenti, superflue, superate dagli accertamenti già svolti e comunque generiche.*

3) *Non Ammette le istanze di accertamento patrimoniale sul signor OMISSIS e sulla di lui madre come avanzate dalla parte resistente OMISSIS . nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c. in quanto genericamente formulate, dal carattere esplorativo, sovrabbondanti oltre che comunque superate dai documenti in atti o comunque che dovranno essere prodotti e/o comunque irrilevanti.*

4) *Dispone che entrambe le parti provvedano ad integrare gli scritti introduttivi e le documentazioni già prodotte attraverso la compilazione del modulo di disclosure di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.03.2019 e alla produzione della documentazione ivi indicata da depositarsi entro il 20 dicembre 2019. Dispone, data la natura e la consistenza della documentazione, il deposito anche cartaceo della stessa ex art. 16bis comma 9 DL 179/2012 convertito con legge 221/2012 e succ mod., con nota di accompagnamento, con indice e apposizione di post numerati.*

5) *Dispone che i Servizi Sociali e specialistici dell'Ente affidatario del Comune di Milano facciano pervenire ulteriori relazioni di aggiornamenti trimestrali sulla situazione del nucleo familiare, sulle condizioni delle minori, sugli interventi posti in essere.*

6) *Rinvia la causa al giorno 7 ottobre 2019 ore 9,30 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU.”*

All'udienza stabilita, alla presenza dei difensori delle parti, la già nominata Dott.ssa Donatella Fara prestava il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c.; il Presidente concedeva alla medesima i termini per la consegna della relazione peritale e rinviava all'udienza del 2 aprile 2020 per la discussione della perizia.

Con decreto del 21 gennaio 2020, accolta la richiesta di proroga dei termini avanzata dal CTU - con il pieno accordo dei consulenti di parte - per il completamento dell'incarico e lo svolgimento degli ulteriori accertamenti ritenuti necessari, data la complessità delle operazioni peritali, venivano concessi nuovi termini ex art.195 c.p.c. e veniva fissata nuova udienza per l'esame della CTU dinnanzi al Giudice Istruttore per il 18 giugno 2020.

Con successivo decreto del 27 maggio 2020, il Giudice istruttore, richiamate le disposizioni normative emanate in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, visti i provvedimenti organizzativi del Presidente del Tribunale Ordinario di Milano disponeva che l'udienza già fissata del 18 giugno 2020 si svolgesse con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'allora previgente art. 83, comma 7 lett. h) del decreto legge 18/20 come conv. nella L. 27/20 e mod con DL 28/20.

All'udienza stabilita, viste le note di trattazione scritte autorizzate ritualmente depositate con le loro istanze e conclusioni per gli incumbenti per cui era stata prevista la presente udienza, vista ed esaminata la CTU della dott.ssa Donatella Fara depositata in data 12 maggio 2020, viste ed esaminate anche le relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario, il giudice istruttore con verbale in atti fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 29 ottobre 2020.

A tale udienza, svoltasi anche essa con modalità di trattazione scritta, giusta decreto del 27 luglio 2020, viste le conclusioni delle parti come sopra riportate, rilevato il deposito delle relazioni da parte dei Servizi Sociali e Specialistici, assegnava ai procuratori termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica e rimetteva all'esito ogni decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.

### **Il materiale probatorio**

Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze e superflue, irrilevanti, generiche, inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, condividendo le determinazioni istruttorie del Giudice con l'ordinanza sopra riportata.

Gli elementi acquisiti, la documentazione depositata dalle parti, gli esiti degli accertamenti e degli interventi da parte dei Servizi dell'Ente affidatario, la consulenza psicodiagnostica disposta consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed anche in punto di responsabilità genitoriale tutelante per le minori OMISSIS e OMISSIS.

Sotto tale profilo, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto delle minori, ampiamente sentite nel corso dell'accertamento peritale dalla c.t.u. e dagli operatori dei Servizi Sociali nel rispetto del contraddittorio tecnico e dagli operatori sociali, essendo a questo punto manifestamente superfluo oltre che pregiudizievole ascoltarle nuovamente. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce

adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).

### **La domanda di separazione**

Ciò posto in fatto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.

Sul punto deve premettersi che OMISSIS e OMISSIS . . hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano l'-- (iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Milano, anno 2005, atto N. OMISSIS-1-R.1, S.), inizialmente in regime di separazione dei beni e variando poi il regime in "comunione dei beni" il 14.5.2008. Dalla loro unione sono nate le figlie OMISSIS (in data -----) e OMISSIS (in data -----).

Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. --, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

Orbene, nel caso di specie, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza da tempo, la domanda di addebito di parte resistente nei confronti del marito, le allegazioni difensive.

Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti.

### **La domanda di addebito avanzata dalla resistente OMISSIS**

Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione chiesta dalla signora OMISSIS nei confronti dell'altro coniuge, vanno svolte le seguenti considerazioni.

In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.



La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 CC pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un’efficacia causale nel fallimento del matrimonio.

Nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalla parte e, dall’altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.

Segnatamente, con riferimento alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito, la stessa ha lamentato che il signor OMISSIS avrebbe violato in diverse occasioni l’obbligo di fedeltà derivante dal vincolo matrimoniale, parlando proprio di una “*vera e propria pulsione che lo porta ad avere relazioni extraconiugali ogni volta che gli è possibile*” (cfr comparsa di costituzione). Ha, inoltre, accusato il OMISSIS di essere un marito e padre assente con mancanza assoluta di supporto nella gestione delle figlie e di fare abuso di alcool e stupefacenti nonché di avere perpetrato nei suoi confronti vessazioni psicologiche.

Orbene, il Collegio oltre ad osservare che le circostanze (tradimenti, presunto abuso di alcool e stupefacenti, vessazioni psicologiche) non sono state neppure in alcun modo dimostrate non avendo articolato neppure un’istanza di prova orale sul punto né avendo prodotto alcun riscontro documentale, osserva come tutte le condotte lamentate appaiano di per sé già priva di alcuna rilevanza rispetto ad un matrimonio che risultava già da tempo in crisi. Ciò è dimostrato dalla stessa ricostruzione della vita familiare offerta dalla parte sin dalla comparsa di costituzione ove è stato descritto un quadro da sempre esistente di conflitti e dissapori per la gestione del denaro, crisi di coppia sempre persistenti con periodi minore o maggiore intensità, incomprensioni e litigi anche causati dalle interferenze delle rispettive famiglie d’origine (rispetto alle quali le parti non hanno saputo realizzare una separazione efficace), che hanno sostanzialmente accompagnato questa coppia fortemente disfunzionale per tutto il periodo della convivenza. Si legge anche nella stessa comparsa di costituzione che la coppia, al culmine di una lite durante le vacanze estive del 2015 decideva di intraprendere un percorso di terapia di coppia, con accuse reciproche in merito al fallimento del matrimonio.

Le condotte, pertanto, oltre a non essere state provate, appaiono prive del necessario nesso eziologico con la fine del matrimonio.

Parte ricorrente, da parte sua, contesta tutte le accuse a lui rivolte dalla moglie, affermando che il matrimonio è stato “*sin dall’inizio turbolento*” come dimostrato dal fatto che “*già dopo 10 mesi dalla sua celebrazione la moglie ha cacciato fisicamente di casa il marito, minacciando la richiesta di separazione, poi sempre*”  
pagina 17 di 34  
ritrattata. Episodi ripetutisi ciclicamente negli anni, in un crescendo di intensità e frequenza” (cfr ricorso).

Sono altresì significative sotto tale profilo anche le risultanze delle indagini espletate dal consulente tecnico d'ufficio, pur nominato ad altri fini, che il giudice ben può utilizzare anche nell'accertamento relativo all'eventuale addebito (vedi Corte Appello Roma 23.03.17) in ordine alla crisi coniugale con le conseguenti valutazioni emerse in sede di CTU, rispetto alla situazione complessiva del nucleo familiare e alle caratteristiche personologiche di entrambe le parti.

Il perito, infatti, sulla base dei numerosi colloqui avuti con le parti, nella ricostruzione di questo rapporto di coppia, da sempre disfunzionale, ha infatti così evidenziato: *“L’immaturità affettiva e il mancato completamento del processo di svincolo dalle famiglie di origine hanno reso assai difficoltoso, per questa coppia, il passaggio dalla dimensione a due alla genitorialità. L’arrivo del terzo, il bambino, ha contribuito allo strutturarsi di una dinamica disfunzionale con caratteristiche sadomasochistiche all’interno della quale la signora ha perpetuato un ruolo di vittima sacrificale (oscillando tra chiusura difensiva e bisogno di vicinanza) e il signore ha assunto il ruolo del carnefice (in termini di giudizio negativo, squalifica e carenza di protezione).”*

Proprio quindi la ricostruzione della storia familiare che emerge dagli atti, le verbalizzazioni, dimostrano come la crisi coniugale non possa che essere ascritta all’accesa conflittualità e alle incompatibilità comportamentali che hanno gradualmente e irreversibilmente fratturato il rapporto di coppia ed il matrimonio.

Un disfunzionamento della coppia che, secondo quanto riferito sotto il profilo temporale da entrambi i coniugi, sarebbe esistente da sempre nella relazione, con uno sfilacciamento del rapporto e un allontanamento reciproco emotivo via via crescente, invero per così tanto tempo tollerato, che non può essere di certo ritenuto avente un effetto disgregante diretto dell’unità matrimoniale, riconducibile ad uno dei due coniugi.

Non vi è chi non veda quindi, dagli atti di causa e da tutte le risultanze, come emerga l’esistenza, di una relazione coniugale gravemente disfunzionale, percepita dai coniugi in misura diametralmente opposta, che rende di fatto impossibile oggi accertare, in assenza di riscontri oggettivi delle reciproche accuse, soprattutto con riguardo al periodo precedente l’inizio della causa di separazione, a chi dei due coniugi sia maggiormente imputabile la crisi coniugale, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, parendo al Collegio che ciascuno di loro abbia concorso, per via delle proprie specificità caratteriali e caratteristiche di personalità, a determinare l’intollerabilità della convivenza.

Le condotte poste alla base della domanda di addebito di parte resistente nei confronti del marito appaiono pertanto generiche e prive di significatività ai fini della richiesta pronuncia e danno al più evidenza di come la crisi matrimoniale non sia dovuta ad alcuna specifica condotta ascrivibile all’uno o all’altro coniuge che abbia agito in violazione dei doveri coniugali determinando una crisi improvvisa ed irreversibile, quanto piuttosto ad una incompatibilità caratteriale tra i coniugi, che hanno reso impossibile la prosecuzione di una vita matrimoniale serena e vivibile.

Ne consegue che la domanda di addebito della sig.ra OMISSIS nei confronti del marito debba essere respinta poiché infondata e non provata, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c.

### **La responsabilità genitoriale**

Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, le ragioni, che avevano determinato le statuizioni provvisorie assunte sono ancora attuali e impongono la conferma dell'assetto in essere.

Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, infatti, già in sede di prima udienza presidenziale, emergendo un profondo conflitto e un'accesa animosità, si rendeva necessario in un primo momento l'intervento dei Servizi Sociali e, a chiusura della fase presidenziale, in seguito all'accurata relazione dei medesimi del 7 settembre 2018, in cui veniva evidenziato l'acuirsi del conflitto tra i genitori, incapaci di distinguere il piano della genitorialità da quello della crisi di coppia, l'affido di OMISSIS e OMISSIS al Comune di Milano con motivazioni meglio sviluppate nell'ordinanza presidenziale del 26.09.2018, qui integralmente condivise.

Successivamente, inoltre, data la permanenza del conflitto con atteggiamenti delle parti recriminatori nei confronti dell'altro e ancora troppo fortemente incentrati sul conflitto coniugale, anziché sul benessere delle figlie oltre che anche svalutanti nei confronti degli operatori dell'Ente affidatario (in specie da parte della madre), alla luce delle contrapposte posizioni e tenuto conto dei gravi segnali di disagio delle minori, in specie di OMISSIS, invischiata pesantemente nel conflitto genitoriale, si riteneva assolutamente necessario, come peraltro richiesto dalle parti e dai Servizi Sociali, dare ingresso anche ad una consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente le conclusioni della relazione peritale della C.T.U. nominata dott.ssa Donatella Fara, essendo le stesse congruamente e pienamente riscontrate dagli approfonditi accertamenti psicodiagnostici effettuati e risultando immuni da vizi logico motivazionali, avendo altresì il consulente tecnico d'ufficio provveduto a rispondere con assoluta chiarezza e completezza a tutti i quesiti posti e alle varie osservazioni mosse dai CTP.

Il CTU, in particolare, dopo aver riportato le considerazioni motivate e ben articolate circa l'esame psichico e le considerazioni psicologiche sulla sig.ra OMISSIS e sul sig. OMISSIS, ha illustrato l'attuale situazione psicofisica di ciascun genitore e la sua concreta capacità di comprendere e rispondere alle esigenze e ai vissuti emotivi ed evolutivi delle figlie, mettendo bene in evidenza la diversa posizione e gli approcci diversi dei due genitori. Quanto alla figura materna, il nominato perito d'ufficio ha così valutato: *“Nel complesso, pur trattandosi di un soggetto dotato di buone risorse endogene, la signora OMISSIS è portatrice di fragilità personologiche che, allo stato attuale, hanno significative ricadute sulle capacità genitoriali.*

*Profondamente legata alle sue figlie, la signora ha faticato e fatica tuttora nel costruire un rapporto di vicinanza emotiva che rispetti i confini generazionali e che le percepisca come altro da sé liberandole da dannose proiezioni. Nello specifico con OMISSIS che ha vissuto, per caratteristiche individuali e perché primogenita, con grande angoscia il conflitto genitoriale, la mamma non è riuscita ad arginare la sua rabbia e il suo dolore trascinandola in un magma di emozioni dolorose che ha limitato fortemente la possibilità di garantire protezione. La motivazione alla cura della figlia ha sicuramente avuto una valenza riparativa per la ragazza ma deve essere bonificata da ambivalenze, dando la possibilità a OMISSIS di sentirsi libera almeno nel contesto della terapia. Nei confronti di OMISSIS la mamma deve migliorare la sua capacità di vicinanza emotiva e soprattutto di contenimento. La signora non è sufficientemente in grado di ascoltare e sintonizzarsi sui bisogni delle figlie perché è troppo concentrata sui propri al fine di*

garantire la sua sopravvivenza psichica. Proprio per questo è importante che la signora investa sulla propria cura (la terapia individuale) per uscire dal tunnel della vittimizzazione e poter guardare al proprio futuro liberandolo dal conflitto con l'ex-coniuge. Solo in questo modo la signora potrà recuperare una funzione genitoriale protettiva e tutelante nei confronti del benessere psichico delle sue figlie. Capace nell'accudimento pratico, la signora OMISSIS necessita di essere aiutata a riparare la relazione con le proprie figlie bonificandola dalla componente disfunzionale che purtroppo mantiene e alimenta la condizione di rischio della prole. In questo caso non si tratta di alienazione parentale, la signora OMISSIS è in grado di garantire l'accesso all'altro genitore. La nocività sta nell'ambivalenza della relazione con l'altro genitore: da una parte la signora ne rivendica il supporto e la presenza (richiesta più che lecita), dall'altra il riconoscere gli apporti dell'altro genera, per una profonda fragilità, il timore competitivo che risultino sminuite le proprie capacità. Paradossalmente il mettere in luce le inadeguatezze e le malefatte del padre la fa sentire più forte in un loop distruttivo dell'equilibrio delle figlie (che non possono contare su nessuno dei due genitori) e autodistruttivo (si alimenta il vittimismo e quindi la fragilità). Il funzionamento descritto e le dinamiche interpersonali esistenti lasciano poco spazio alla condivisione della genitorialità se non attraverso al mediazione di un terzo istituzionale.”

Con riferimento alla figura paterna, ha altresì evidenziato: “Persona intelligente e dotata di buone risorse endogene, è portatore di una fragilità emotiva le cui origini probabilmente risalgono alla relazione con le figure di attaccamento e alla percezione di sé.” E ancora: “Tali aspetti di funzionamento personologico e relazionale hanno importanti ricadute nell'esercizio della genitorialità. Il signor OMISSIS ha uno stile educativo caratterizzato da rigidità, carenza di rispecchiamento e di empatia nella dimensione affettiva e relazionale. La relazione con la figlia primogenita, per l'ordine di genitura, le caratteristiche di funzionamento di quest'ultima e le complesse dinamiche di coppia e con le famiglie di origine che hanno accompagnato il suo arrivo, è quella che ha presentato maggiore criticità. OMISSIS è molto sensibile al giudizio paterno e, in più occasioni, si è sentita denigrata e ha avuto il timore di deludere il padre. Se da una parte la ragazza si sente simile al padre negli aspetti di rigidità (ma anche di aggressività) e ne è spaventata, dall'altra ha un grande bisogno dell'approvazione paterna, aspetto imprescindibile affinché possa guardare al suo futuro con una progettualità reale e concreta anziché rimanere intrappolata all'interno del conflitto genitoriale o porsi obiettivi troppo ambiziosi e a rischio di fallimento. Grazie all'intervento della dottoressa Cossutta, il signor OMISSIS sembra avere preso atto della gravità del disagio della figlia anche se deve ancora lavorare molto per comprendere il proprio ruolo nell'averlo generato e mantenuto. In base al riferito della dottoressa Cossutta e a quanto sottolineato da OMISSIS sembra che, in questa fase, il signor OMISSIS stia usufruendo positivamente delle indicazioni che gli vengono fornite e si sforzi per metterle in atto. OMISSIS ha colto questi movimenti e ha reagito positivamente anche se ci vorrà ancora tempo affinché la ragazza possa usufruire a pieno di quanto il genitore è in grado di offrirle. Le migliori capacità adattive di OMISSIS, il suo carattere più estroverso che ha un impatto vivacizzante sui genitori, l'essere secondogenita e arrivata in un momento in cui il clima familiare era più sereno, hanno favorito lo strutturarsi di un legame affettivo caratterizzato da maggiori rimandi  
pagina 20 di 34  
positivi di

*reciproca adeguatezza. Il padre dovrà comunque tenere conto degli aspetti di carenzialità. di cui OMISSIS è portatrice e della tendenza ad appiattare l'emotività attraverso l'idealizzazione, per diventare maggiormente capace di comprendere i bisogni di sua figlia e di saperla contenere non attraverso la rigidità ma attraverso la comprensione di quanto esprime con i propri comportamenti". E infine, pur riconoscendo come il padre sia "in grado di garantire l'accesso all'altro genitore", ne ha sottolineato l'incapacità "di preservarne l'immagine poiché prevale l'atteggiamento giudicante e di scarsa condivisione rispetto alle esigenze delle figlie"; dunque, "nella comunicazione con la signora OMISSIS è necessaria la mediazione di un terzo istituzionale altrimenti il rischio è lo stallo nell'impossibilità di prendere decisioni rispetto alle figlie e di gestire la regolamentazione in maniera funzionale."*

Quanto alla situazione psicofisica di OMISSIS la C.t.u. ha così evidenziato, all'esito della sua approfondita valutazione: *E' una ragazza intelligente, con un eloquio adultizzato e in linea con la sua dotazione cognitiva. Il racconto è fluido e ricco di dettagli, i nessi associativi conservati. Colpisce la profonda sofferenza di cui è portatrice, il tono dell'umore è tendenzialmente deflesso, lo sguardo è serio e la sua posizione è costantemente critica nei confronti delle persone, degli eventi e delle situazioni che descrive. OMISSIS esprime a chiare lettere il suo disagio per una situazione familiare da lungo tempo insostenibile. Molto esigente con se stessa rispetto alla prestazione scolastica, si mostra molto fragile rispetto alle relazioni sociali."* E ancora: *"L'investimento prevalente è sull'intellettualizzazione e non traspare piacere rispetto alle relazioni e all'interazione con l'altro se non nei termini di esprimere tutta la sua rabbia. Rispetto alla relazione con le figure parentali allo stato attuale sembra che la ragazza percepisca una maggiore possibilità di dialogo con il padre e questo può essere un elemento positivo rispetto alla riparazione dell'assenza percepita in passato."* Inoltre: *"OMISSIS sembra intrappolata tra la ricerca di relazioni e attenzioni in esclusiva (per mancanze esperite in passato) e un bisogno rivendicativo di distruggere l'altro per cui non riesce, in questo momento, a trarre beneficio dalla relazione se non nei termini di essere legittimata nella sua sofferenza. E' come se mancasse quella fiducia di base che è all'origine della speranza e della possibilità di essere progettuali rispetto a se stessi. E, ancora: "Nel complesso OMISSIS esprime un profondo malessere esistenziale che sembra avere antiche radici e che la porta ad affrontare la già delicata fase dell'adolescenza con una sfiducia di fondo che non favorisce una progettualità futura se non in termini di fuga da una realtà ostile e minacciosa."* L'approfondimento psicodiagnostico e il percorso clinico, si legge, hanno messo in luce una *"profonda sofferenza di cui la ragazza è portatrice e che ha caratterizzato il suo percorso di crescita"* aggiungendo anche che *"Carenzialità e relazioni disfunzionali con le figure di attaccamento, sommate alla triangolazione all'interno del conflitto genitoriale rispetto al quale la ragazza ha un ruolo attivo, depongono per una condizione di grave rischio rispetto al suo equilibrio psicoemotivo e allo strutturarsi di psicopatologia sul versante depressivo, qualora non venga messa in atto, in tempi brevi, una riparazione delle relazioni affettive significative e non venga mantenuta una presa in carico clinica continuativa"*.

In merito ad OMISSIS, invece, la C.t.u. ha così osservato: *"OMISSIS è una bambina dotata di buone capacità cognitive, caratterizzata da una sovraeccitazione motoria che ha ripercussioni sulle capacità di*  
pagina 21 di 34  
*attenzione e*

*concentrazione. Il suo disagio emotivo che trova origine nella relazione con le figure di attaccamento ed è in parte reattivo alle complesse vicende familiari che hanno caratterizzato il suo percorso di crescita, risulta mascherato da un appiattimento emotivo sul versante dell'idealizzazione e della parificazione delle figure genitoriali, a scapito di una libera espressione dei suoi bisogni e a copertura della paura che il conflitto genitoriale o le reazioni negative dei genitori si accentuino.” Si sottolinea anche la rivalità e aggressività nei confronti della sorella “che si esprime attraverso un costante giudizio negativo e sarcastico, conferma un substrato di carenzialità (espresso attraverso comportamenti autoconsolatori e/o regressivi) e di bisogno di attenzione esclusiva” e che “a differenza di OMISSIS, le strategie adattive messe in atto da OMISSIS e la capacità di socializzazione le permettono di far fronte alla realtà del quotidiano ricevendo conferme positive che incidono sulla sua autostima e ne limitano il disagio.”*

*Alla luce di quanto meglio sviluppato in perizia, la C.T.U. ha quindi così concluso e suggerito “ L'attuale regime di affidamento ai Servizi Sociali delle minori appare, ad oggi, l'unica soluzione praticabile per garantirne una sufficiente tutela. I genitori non sono ancora in grado di gestire in autonomia la responsabilità genitoriale e le minori si trovano in una condizione di rischio evolutivo che necessita di interventi specifici e di essere attentamente monitorato. Inoltre non è prevedibile, a breve termine, un'evoluzione positiva della situazione.*

*Ad oggi nessuno dei due genitori possiede le caratteristiche per avere una collocazione prevalente delle minori pertanto la soluzione che, allo stato attuale, risulta maggiormente rispondente ai loro bisogni è una paritaria distribuzione dei tempi con la formula del collocamento alternato.*

*La proposta di collocamento, come indicato nella relazione, permette di alleggerire il carico della madre e di recuperare una relazione con il padre arricchendola di una maggiore condivisione.*

*Rispetto alla regolamentazione si propongono, tenute conto le esigenze lavorative dei genitori, settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo con il riaccompagnamento a scuola (in assenza di frequenza scolastica ciascun genitore, alternativamente, preleverà le figlie a casa dell'altro genitore il venerdì mattina entro le ore 10,30).*

*Sarebbe altresì consigliabile prevedere un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento per il genitore che non ha con sé le figlie nella settimana assegnata all'altro genitore, sempre che sia conciliabile con gli orari lavorativi.*

*Le vacanze natalizie andranno equamente distribuite, le vacanze pasquali alternate con quelle previste per il Carnevale, festività secondo il principio dell'alternanza, tre settimane durante l'estate con ciascun genitore da programarsi entro il 30 aprile di ogni anno.*

*La scrivente aveva già apportato le modifiche indicate nella regolamentazione in corso di CTU (in allegato). Purtroppo il 2 aprile è venuta a conoscenza del ricovero ospedaliero del signor OMISSIS per ictus. Inevitabilmente la modifica della regolamentazione è stata sospesa in attesa che il signor OMISSIS si ristabilisca. Nel frattempo le minori restano collocate presso la madre e andrà prevista una graduale ripresa della frequentazione con il padre compatibilmente con le sue condizioni di salute e regolamentata dal servizio Spazio Neutro in raccordo con l'Ente Affidatario.*

*Interventi a sostegno dei genitori e delle minori*

- **Per i genitori** è fortemente consigliato un percorso psicoterapico individuale che intervenga sui nuclei di fragilità evidenziati e potenzi le capacità genitoriali. Nell'impossibilità di attuare tale tipo di intervento (per carenza di motivazione, di reperimento delle risorse o altro) è di fondamentale importanza un intervento di sostegno alla genitorialità mediante colloqui individuali e congiunti.

- Rispetto alla gestione della regolamentazione è di fondamentale importanza la prosecuzione dell'intervento presso il servizio Spazio Neutro.

- **Per OMISSIS** è di fondamentale importanza la prosecuzione del percorso psicoterapico individuale. La ragazza necessita di un costante monitoraggio clinico psicologico (può essere effettuato dalla psicoterapeuta che la segue) e neuropsichiatrico (effettuato da un neuropsichiatra esperto in adolescenti) al fine di cogliere eventuali segnali di aggravamento che potrebbero richiedere ulteriori interventi. Per la ragazza potrebbe essere inoltre indicata la frequenza ad un centro diurno pomeridiano affinché possa usufruire di uno spazio di studio e di condivisione con i pari al di fuori dell'ambiente familiare;

- **Per OMISSIS** è di fondamentale importanza la prosecuzione dell'intervento di ADM con gli obiettivi in corso e che andranno di volta in volta ridefiniti in relazione alle mutate esigenze della minore. L'intervento è stato attivato dai Servizi per entrambe le minori. Si suggerisce che il focus sia rivolto in prevalenza su OMISSIS che per età e per funzionamento è la più adatta ad usufruire di questa tipologia di intervento. Trattandosi di un intervento svolto nell'ambito del contesto familiare (attualmente mediante videochiamate, data l'emergenza COVID -19) l'attenzione OMISSIS rivolta anche alle dinamiche relazionali che coinvolgono la bambina nella relazione con i genitori e con la sorella.

### **Ruolo dei Servizi Sociali**

Si propone che i Servizi Sociali, nel ruolo di ente affidatario:

- Mantengano un costante monitoraggio della condizione delle minori e dell'intero nucleo familiare;

- Mantengano un costante raccordo con tutti gli operatori che seguono il nucleo mediante incontri di rete;

- Mantengano un costante raccordo con il servizio Spazio Neutro che gestisce la regolamentazione con facoltà di modificarla nel prioritario interesse delle minori;

- Mantengano un raccordo con le scuole frequentate dalle minori al fine di avere un riscontro sull'andamento della frequenza, del rendimento e della eventuale segnalazione di situazioni di disagio;

- Intervengano sulle decisioni che riguardano l'istruzione, le cure sanitarie, le attività ricreative solo in caso di disaccordo tra i genitori. “

Nel rispondere poi alle osservazioni dei Consulenti di parte, il C.T.U. ha così esaustivamente risposto:

“Note di parte della dottoressa Nicoletta Sasso

La collega concorda in merito alla metodologia utilizzata nel corso della consulenza così come alla necessità di effettuare approfondimenti psicodiagnostici.

La collega concorda, in linea generale, le conclusioni delle consulenze in risposta ai quesiti del Giudice.

Per quanto riguarda la regolamentazione, la collega segnala l'impossibilità della signora OMISSIS, per esigenze

*lavorative, di garantire un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento nella settimana di competenza paterna.*

*La scrivente ha proposto, in un'organizzazione a settimane alterne che ha trovato l'accordo di entrambi i genitori, l'inserimento di un pomeriggio con l'altro genitore per evitare che trascorrono troppi giorni senza incontrare la mamma quando le figlie si trovano con il papà e viceversa. Questo soprattutto per OMISSIS, data l'età cronologica e la qualità del rapporto descritto con ciascuno dei genitori.*

*Pertanto si tratta di un'indicazione clinica che, se risulta incompatibile con gli impegni lavorativi della madre, non trova praticabilità nel quotidiano. In questo caso, per semplificare e in un'ottica di equiparazione dei tempi con ciascuno dei genitori, la stessa cosa varrà per il padre.*

*Nel caso in cui invece entrambi i genitori riuscissero ad organizzarsi, OMISSIS da tenere in considerazione l'ipotesi di introdurre il pomeriggio infrasettimanale. (...)*

*Note di parte della dottoressa Silvia Marchi*

*La collega condivide modalità e strumenti utilizzati dalla scrivente nella conduzione della consulenza e apprezza il clima di collaborazione collegiale; si dichiara in accordo in merito alle conclusioni della consulenza in risposta ai quesiti del Giudice.*

*Nel passaggio successivo scrive a pag. 2: In merito alla modalità di affidamento, si condivide con la CTU l'idea secondo cui la formula più efficace sia quella di un condiviso e, in merito al collocamento, si accoglie altresì positivamente la proposta della CTU di adottare la formula del collocamento alternato, al fine di mettere de facto ambedue i genitori nella condizione di ripartire il proprio tempo con le figlie in modo del tutto paritetico.*

*La scrivente precisa di avere proposto di mantenere l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali e che tale proposta è stata condivisa con entrambe le consulenti di parte, del resto la gravità della situazione lo impone, pertanto non si comprendono le affermazioni della collega, probabilmente una svista.*

*Riguardo alla regolamentazione la collega concorda e propone solo una variazione riferita ai periodi non scolastici e che riguarda la giornata del venerdì con prelievo delle bambine il pomeriggio anziché la mattina.*

*La scrivente, verificato il permanere di un'elevata conflittualità tra i genitori e la difficoltà nel raggiungere accordi, valutata la necessità di proporre tempi paritari tra i genitori, ha indicato anche orari paritari.*

*Nulla vieta che, nell'ambito del Servizio Spazio neutro che supporta i genitori rispetto alla regolamentazione, possano essere apportate modifiche negli orari. Se nei venerdì in cui il padre dovrebbe prelevare le bambine la mattina la mamma fosse di turno il pomeriggio, nulla osta che i genitori collaborino al fine di garantire una copertura.*

*Potrebbero verificarsi ulteriori difficoltà nel momento in cui la riapertura delle scuole, causa emergenza in corso, dovesse prevedere una frequenza a turni degli alunni. In quel caso ognuno dei genitori si dovrà organizzare nella settimana di sua spettanza o, in collaborazione con lo Spazio Neutro, dovrà individuare soluzioni idonee.*



*Lo stesso vale per il pomeriggio infrasettimanale proposto. La scrivente concorda con la collega sul fatto che ci debbano essere modalità bene definite e non lasciate, almeno per ora, alla discrezionalità dei genitori.*

*Come già indicato nel commento alle note della dottoressa Sasso, se la proposta non è praticabile per un genitore, in questo caso la madre, è consigliabile non introdurre il pomeriggio infrasettimanale neanche per il padre. OMISSIS poi lo Spazio Neutro, in collaborazione con l'Ente Affidatario, a valutare l'impatto sulle minori della nuova regolamentazione ed eventualmente apporre modifiche qualora si verificassero delle criticità. (...)*

Anche nelle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Milano, i quali hanno monitorato il nucleo familiare seppur con la fatica determinata dalla scarsa collaborazione al loro operare da parte soprattutto della signora OMISSIS, in linea con la prima relazione del 7 settembre 2018 già citata nell'ordinanza presidenziale, è stato evidenziato il permanere di una conflittualità accecissima non solo per questioni economiche ma anche in merito alle scelte per le figlie quali l'abbigliamento, la scuola, le cure odontoiatriche e il regime alimentare. Si legge in particolare nelle conclusioni della relazione dell'ASST del Comune di Milano del 15.10.2020, dopo aver dato conto delle gravi tensioni all'interno della coppia genitoriale, aggravate anche nel periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria peraltro ancora in corso e dei nuclei problematici presenti nelle parti risalenti nel tempo mai elaborati e superati, che: *“L'attuale assetto sembra avere trovato ad oggi un consenso da parte di entrambi i genitori e avere favorito da un lato un alleggerimento delle fatiche, dall'altro un rapporto più continuo tra le figlie la figura paterna con la gestione della loro quotidianità. Rimane in entrambi i genitori la difficoltà di vedere le figlie per come sono, al di fuori di una triangolazione e soprattutto di vedere OMISSIS che, nonostante la valutazione del ct che ne sottolinea le difficoltà, rimane sempre sullo sfondo inesistente perché oscurata dai comportamenti più eclatanti di OMISSIS. Il conflitto nella coppia genitoriale non sembra essersi stemperata e questo non pone ancora le condizioni per accedere a uno spazio condiviso di confronto tra i due genitori. Pertanto si auspica che entrambi possano proseguire il percorso individuale di supporto alla genitorialità che sinora per varie ragioni ha avuto carattere di discontinuità. suggerendo di “confermare quanto stabilito dall'Autorità Giudiziaria inerente alla responsabilità genitoriale dei genitori ed in particolare quanto condiviso con la ctu” (cfr relazione 15 ottobre 2020).*

La situazione è ulteriormente, se possibile, anche peggiorata con l'irrigidirsi della contrapposizioni delle parti e l'incapacità dei genitori a spostare il focus dal conflitto alle figlie, anche a causa della denuncia per furto presentata dalla signora nei confronti del marito che si sarebbe introdotto nell'aprile 2019 con la figlia OMISSIS nella ex casa coniugale e che ha portato anche all'audizione protetta di OMISSIS da parte degli Ufficiali di P.G. delegati dalla Procura, nonostante il parere contrario degli operatori dei Servizi, con inevitabili disagi e malessere della ragazza.

Nella relazione di aggiornamento pervenuta in atti dai Servizi Specialistici dell'ASST di Milano del 13.01.2021, si evidenzia da una parte come la signora OMISSIS riferisca di un cambiamento negativo del suo rapporto con OMISSIS quale conseguenza della maggiore permanenza della ragazza con il padre *“In generale è apparsa immodificata l'attitudine della signora a considerare la problematicità delle figlie come conseguenza della frequentazione*

*paterna. Al signor OMISSIS attribuisce azioni manipolatorie e scarsa attenzione ai bisogni fisici e psicologici delle figlie. Alle scriventi la signora è apparsa irrigidita sulle proprie posizioni e non è stato possibile proporre e vedere accolta una lettura alternativa dei comportamenti delle figlie. E' opinione delle scriventi che la signora funziona ancora all'interno di un registro in cui l'ex marito è unicamente un persecutore, "un impostore" che millanta capacità genitoriali inesistenti. Spiace che la signora abbia deciso di non proseguire il percorso di supporto psicologico in quanto non pare ad oggi aver elaborato completamente i traumi connessi con la sua relazione con il signor OMISSIS. Il completamento ostile di OMISSIS nei suoi confronti nonché la maggiore vicinanza che si è determinata tra la figlia e il padre paiono avere su di lei un effetto ritraumatizzante."*

*Il signor OMISSIS invece: "In alcuni frangenti si è rivelato poco consapevole delle conseguenze del contenzioso coniugale sulle figlie. Ha minimizzato ad esempio in merito alle visite che la ragazza gli faceva al di fuori dell'orario della regolamentazione. Il problema non consiste nel fatto che OMISSIS abbia avuto desiderio di vedere il padre della settimana in cui era della madre, cosa che data l'età sarebbe comprensibile (e auspicabile) ma nel fatto che il padre non abbia problematizzato gli effetti di tale circostanza della relazione tra OMISSIS e la madre. a suo parere la sua responsabilità genitoriale si esauriva informare il servizio sociale e lo Spazio neutro del fatto che la figlia fosse andata sporadicamente a trovarlo. Si è cercato di confrontarlo col ruolo da lui assunto che, seppure indiretto, lasciava OMISSIS esposta alle conseguenze del suo sotterfugio cosa che è avvenuta, determinando accese discussioni tra madre e figlia. Si è appreso successivamente che le visite non era neanche così sporadiche. L'atteggiamento paterno non può che aumentare le tensioni presenti in un rapporto madre figlia già molto difficile in questa fase. (...)*

*Concludono gli operatori: "Da quanto emerso si assiste ad un acuirsi molto forte delle tensioni e ad un irrigidirsi delle posizioni da parte di tutti i membri del sistema familiare. Tale clima relazionale sembra andare a collassare sullo stato emotivo dei minori di OMISSIS in particolare, che quindi appaiono sempre più risposte ad una situazione di pregiudizio. Le scriventi ritengono che tale deriva patogena vada interrotta per evitare un serio rischio evolutivo per entrambi minori."*

*Purtroppo stante la drammaticità della situazione, pur ritenendolo necessario, è stato sospeso al momento l'intervento di supporto genitoriale in quanto i genitori trasformavano anche tale spazio psicologico, in un terreno di recriminazioni reciproche e di ricerca di alleanza, pur auspicandone la ripresa così come il riavvio di un percorso personale da parte della madre per recuperare il rapporto con la figlia OMISSIS.*

*Ritiene pertanto il Collegio che gli esiti della esaustiva relazione peritale e le varie relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, nonché il contegno serbato dalle parti nel corso del giudizio, muovendosi ancora recriminazioni reciproche in un clima di conflittualità finanche acuita, dando prova così di una insanabile mancanza di comunicazione oltre che della assoluta incapacità delle parti di potere assumere delle decisioni nell'interesse delle minori che sono rimaste gravemente coinvolte in tale conflitto, divenendo merce di rivendicazione e di accusa in una continua triangolazione, confermano come la sig.ra OMISSIS e il sig.*

*OMISSIS non siano in alcun modo, allo stato, pronti perché venga loro restituita la piena responsabilità genitoriale ed evidenziano la perdurante necessità della presenza di un Ente terzo quale affidatario delle minori.*

Le innegabili difficoltà incontrate dai Servizi Sociali e Specialistici dell'Ente affidatario per una seria progettualità stante la gravità della situazione, la rigidità delle posizioni delle parti come sopra evidenziato e la scarsa incisività al momento di alcuni interventi che come noto devono necessariamente fondarsi sulla disponibilità e sul serio impegno delle parti stesse, senza che l'intervento dell'Ente comporti una rischiosa deresponsabilizzazione da parte dei genitori che devono comunque essere aiutati ad assumere un ruolo genitoriale più maturo e responsabile, non possono in alcun modo lasciare spazio ad un regime di affidamento condiviso (come sorprendentemente in totale disallineamento con tutte le altre relazioni e con il contenuto della stessa relazione sembra essere suggerito alla fine nella relazione dei Servizi Sociali del 14.01.2021, dando conto delle difficoltà di definire una progettualità, che merita ben poca considerazione).

Esula dalle competenze di questo Tribunale, trattandosi di competenza amministrativa, l'individuazione di un altro Servizio Sociale, come chiesto dalla difesa OMISSIS. Così come all'esito del giudizio nessuna statuizione deve pronunciarsi in punto di nomina di un curatore speciale, figura che deve rappresentare il minore durante il processo in corso.

Per quanto concerne le frequentazioni delle minori con entrambi i genitori, non possedendo per quanto sopra motivato ed evidenziato nessuno dei due genitori le caratteristiche per avere una collocazione prevalente delle stesse, deve essere disposta una paritaria distribuzione dei tempi con la formula del collocamento alternato, così come attuato da maggio 2020 sulla base delle indicazioni della C.T.U., che ha da un lato favorito un rapporto più continuativo tra il padre e le figlie, migliorando in particolare il rapporto con OMISSIS, la quale ha potuto ripristinare una relazione con il padre arricchendola di una maggiore condivisione, e dall'altro ha alleggerito il carico della madre, conformemente d'altronde alle domande convergenti sul punto delle parti medesime.

Le figlie pertanto staranno a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo con il riaccompagnamento a scuola (in assenza di frequenza scolastica ciascun genitore, alternativamente, preleverà le figlie a casa dell'altro genitore il venerdì mattina entro le ore 10,30), con la possibilità rimessa ai Servizi Sociali, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori di prevedere un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento per il genitore che non ha con sé le figlie nella settimana assegnata all'altro genitore, sempre che sia conciliabile con gli orari lavorativi. Gli ulteriori periodi di sospensione scolastica e festività saranno divisi paritariamente tra i genitori come meglio indicato in dispositivo, con delega all'Ente di verificarne il rispetto e di eventualmente diversamente rimodularne tempi e modalità.

Il Collegio reputa a questo punto, rispondente all'interesse attuale delle figlie, tenuto conto del collocamento sostanzialmente paritetico delle ragazze di mantenere al momento la sola residenza anagrafica presso la madre.

Tenuto conto di quanto emerso dagli atti, in un quadro che potrebbe modificarsi attese le dinamiche relazionali e gli equilibri fortemente a rischio, il Collegio reputa altresì opportuno conferire precisa delega agli operatori dei Servizi sociali e Specialistici dell'Ente affidatario ciascuno per la parte di rispettiva competenza ma con necessario ed efficace coordinamento, di avvio/ prosecuzione di tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per le minori mantenendo la figura dell'educatrice familiare per OMISSIS, del centro diurno pomeridiano e la psicoterapeuta per OMISSIS nonché degli

interventi di supporto alla genitorialità e interventi di supporto psicologico per entrambi i genitori per superare le rispettive fragilità e criticità e migliorare i rapporti di entrambi i genitori con le minori e delle stesse sorelle.

Il Tribunale auspica, una volta terminato il procedimento giudiziale, che i genitori ripongano finalmente da parte il conflitto coniugale e si mettano seriamente in discussione come genitori, facendosi aiutare e supportare, proseguendo/avviando seriamente un percorso di supporto alla genitorialità e interventi di supporto psicologico in una concreta e reale consapevolezza circa la nocività delle loro dinamiche disfunzionali, partendo dalle proprie criticità e fragilità e non già da quelle dell'altro genitore, assumendo finalmente un ruolo genitoriale più maturo e responsabile nei confronti delle figlie, venendo incontro alle loro istanze e comprendendo le loro richieste e i bisogni effettivi, senza che una sorella "oscuri" l'altra e senza che si formino alleanze che oltre tutto rischiamo anche di allontanare le sorelle tra di loro.

Le dichiarazioni di intenti e gli impegni che sembravano essere stati assunti da entrambe le parti nel corso della prima udienza presidenziale, non si sono tradotti in una seria e concreta riflessione sulle proprie criticità individuali e sulla necessità di affrontarle seriamente in un contesto terapeutico, che deve forse anche prescindere dalla vicenda processuale e che solo potrà consentire un'evoluzione alla relazione della coppia genitoriale e di riflesso anche alla relazione genitore - figlie.

Il persistere in comportamenti inadeguati o l'adottare atteggiamenti carenti sotto il profilo genitoriale e non tutelanti potrà portare a ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale e/o necessità di dover disporre un collocamento anche eterofamiliare.

A tal fine, come meglio in dispositivo, deve essere investito sin d'ora della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni della presente sentenza il Giudice Tutelare che potrà, se ritenuto, attivare in modo più efficiente tutte le opportune iniziative giudiziarie a tutela dei minori.

### **Assegnazione della casa coniugale**

La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Milano, via OMISSIS n.--, con tutto quanto l'arreda, come peraltro da accordo in sede di udienza presidenziale e convergendo le domande finali in sede di precisazione delle conclusioni senza contestazione alcuna sul punto, deve essere assegnata alla signora OMISSIS.

L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337*sexies* c.c e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI ~~25420~~12.2015 n.

Devono altresì applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).

Parimenti quanto all'onere di mutuo, essendo un dato pacifico e che le parti hanno diviso la quota al 50% fino al novembre 2018 e che da allora la rata viene pagata per intero dal sign. OMISSIS, dichiarando la signora OMISSIS di aver cessato di pagare per avere scoperto di non essere intestataria come invece aveva sempre creduto, in assenza di accordo tra le parti, devono applicarsi i principi di diritto di natura contrattuale sulla base del contratto sottoscritto.

Ogni eventuale inosservanza e/o inadempimento a tali obblighi che discendono da norme di diritto comune, potrà essere fatto valere da chi vi abbia interesse, separatamente e con strumenti a ciò deputati.

### **Il contributo al mantenimento delle figlie**

Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione *more uxorio* dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita *tendenzialmente* corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto *possibile*, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 *bis* e 337 *ter* del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 *bis* e 337 *ter* del codice civile, non soltanto dalle "*rispettive sostanze*", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate *potenzialità* lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).

La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).

Ciò detto, nel caso di specie, rileva il Collegio come le parti, nel corso dell'udienza presidenziale del 16 gennaio 2018, addivenivano a un accordo economico consistente nel pagamento da parte del padre, a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto dei figli, di una somma pari a € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, sulla base peraltro di un collocamento prevalente delle minori presso la madre e tempi diversi di frequentazione con il padre.

Stante il collocamento paritario alternato e gli oneri economici cui deve far fronte, il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento con la previsione del

mantenimento diretto; parte resistente, signora OMISSIS, invece, lamentando peraltro il continuo conflitto sulle spese straordinarie e mediche in particolare, ha sostanzialmente la conferma delle statuizioni vigenti. Ciò detto, il ricorrente è OMISSIS presso OMISSIS con uno stipendio che ha dichiarato, in sede di udienza presidenziale, essere di circa € 1800 netti al mese per 13 mensilità, più o meno in linea con le dichiarazioni dei redditi prodotte. In particolare dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta per gli anni di imposta 2017 (CU 2018) un reddito annuo lordo di € 33.795,54 pari a un reddito netto mensile- decurtato delle imposte e rapportato a 12 mensilità- di circa € 2.100; per gli anni di imposta 2018 (730 2019) un reddito annuo lordo di € 36.097,68 pari a un reddito netto mensile- decurtato delle imposte e rapportato a 12 mensilità - di circa € 2.215; per gli anni di imposta 2019 (CU 2020) un reddito annuo lordo di € 36.153,49 pari a un reddito netto mensile- decurtato delle imposte e rapportato a 12 mensilità- di circa € 2.215. Da una busta paga del marzo 2019, risulta una retribuzione mensile di € 1.824,21. Parte ricorrente ha altresì dichiarato, e risulta da documenti in allegato, di essere gravato da un onere locativo di € 6.240,00 annui pari a € 620 mensili oltre a € 1.200,00 per le spese condominiali (contratto di locazione stipulato il 21.06.2018 con scadenza il 20.6.2024) per la sua nuova abitazione sita in Milano, via OMISSIS acquisita dalla di lui madre dopo la separazione.

Il medesimo lamenta, inoltre, ed emerge da documento in allegato relativo al mese di marzo 2019, di pagare a partire da novembre 2018 per intero la rata di mutuo pari circa € 770 mensili (con decorrenza dal 2008 e scadenza nel 2035) fino ad allora divisa al 50% con la moglie.

Ha dichiarato, infine, nella disclosure di avere la nuda proprietà per 1/6, ottenuta con diritto di successione, di un immobile sito in Milano, viale OMISSIS (con diritto di abitazione ex art.540 c.c. della vedova OMISSIS).

Quanto alla signora OMISSIS, la stessa è dipendente OMISSIS con stipendio dichiarato di € 1300 /1400 al mese per 14 mensilità anche in tale caso in linea con le dichiarazioni prodotte. Per quanto riguarda i dati aggiornati, dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte dalla signora OMISSIS, che risulta sempre alle dipendenze OMISSIS, la stessa risulta aver percepito per gli anni di imposta 2017 (730 2018) un reddito annuo lordo di € 22.632; per gli anni di imposta 2018 (730 2019) un reddito annuo lordo di € 23.203 pari a un reddito netto mensile- decurtato delle imposte e rapportato a 12 mensilità- di circa € 1.600; per gli anni di imposta 2019 (730 2020) un reddito annuo lordo di € 23.764 pari a un reddito netto mensile- decurtato delle imposte e rapportato a 12 mensilità- di circa € 1.650.

Alla luce pertanto di tutti i dati sopra evidenziati e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come emersa e documentata, considerato che l'assegnazione alla sig.ra OMISSIS della casa familiare costituisce una forma di contribuzione al mantenimento delle figlie di cui occorre tenere conto a fronte invece dell'onere locativo che deve sostenere il sig. OMISSIS e degli ulteriori oneri a suo carico, considerato altresì necessariamente i tempi di frequentazione tra le figlie e i genitori aumentati e al momento del tutto paritari con pari oneri di mantenimento diretto assolti dalle parti, non essendovi più alcun motivo per porre a carico del sig. OMISSIS un assegno perequativo che deve conseguentemente venir meno,

reputa il Tribunale equo e congruo porre a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto delle figlie durante il periodo della permanenza presso di sé, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza. Fino a tale data, avranno efficacia le statuizioni provvisorie assunte sulla base di un quadro probatorio in quel momento esistente. Le spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano invece, dovranno essere sempre ripartite al 50% tra i genitori.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Nessuna statuizione deve essere pronunciata in punto di autorizzazione all'espatrio essendo competente il Giudice tutelare.

#### **Le spese di lite e di c.t.u.**

La natura necessaria della controversia quanto allo *status*, il comportamento processuale di entrambe le parti, il tenore della presente decisione con la soccombenza della signora OMISSIS con riferimento alla domanda sull'addebito e sul contributo al mantenimento per le figlie, costituiscono giustificato motivo per compensare nella misura di 1/2 tutte le spese di lite e condannare la signora alla rifusione delle spese nella residua misura in favore del ricorrente OMISSIS.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica svolta in corso di causa, necessaria nell'interesse delle figlie e utile per entrambe le parti, debbono essere poste a carico delle parti nella misura ciascuno del 50%.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) DICHIARA**, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione giudiziale dei coniugi, OMISSIS e OMISSIS, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano l'-- (iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Milano, anno 2005, atto N. OMISSIS-1-R.1, S.);
- 2) RIGETTA** la domanda di addebito ex art. 151, comma 2 c.c. proposte da parte resistente OMISSIS .  
. nei confronti del marito;
- 3) CONFERMA** l'affido ex art. 333 c.c. delle figlie minori OMISSIS (in data -----) e OMISSIS (in data -----) al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza delle minori;
- 4) DISPONE** che le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza delle minori ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;

**5) DISPONE** il collocamento paritario delle figlie minori presso i genitori, disponendo che le figlie stiano con ciascun genitore a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo con il riaccompagnamento a scuola (in assenza di frequenza scolastica ciascun genitore, alternativamente, preleverà le figlie a casa dell'altro genitore il venerdì mattina entro le ore 10,30), con possibilità di prevedere un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento per il genitore che non ha con sé le figlie nella settimana assegnata all'altro genitore, sempre che ciò sia conciliabile con gli orari lavorativi dei genitori e purchè sia previsto per entrambi i genitori. Le vacanze natalizie andranno equamente distribuite, le vacanze pasquali alternate con quelle previste per il Carnevale, festività secondo il principio dell'alternanza, tre settimane durante l'estate con ciascun genitore da programarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

**6) DISPONE** che venga mantenuta la residenza anagrafica delle minori presso la madre nell'abitazione di Milano, via OMISSIS n.--;

**7) DISPONE** che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico delle minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST anche del Comune di Milano (in relazione al luogo di attuale residenza), ciascuno per la parte di rispettiva competenza:

- di vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi delle minori, compatibilmente alle loro esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per le minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori medesime, garantendo anche una serenità di rapporti tra le sorelle;

- di avviare/proseguire per le minori tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari (con la prosecuzione dell'ADM per OMISSIS e della frequenza del centro diurno per OMISSIS) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per entrambi e in specie per OMISSIS con la prosecuzione del percorso psicoterapico individuale e con una valutazione neuropsichiatrica (con esperto in adolescenti) per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle minori;

- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni con il riavvio di un supporto alla genitorialità mirato all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere delle figlie e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita delle minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;

- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori, con un efficiente raccordo tra tutti i professionisti e anche con gli insegnanti delle scuole e con un proficuo lavoro di rete, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei



Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori e relazioni semestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza;

**8) CONFERMA** l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Milano, via OMISSIS n.--, con tutto quanto l'arreda, alla signora OMISSIS;

**9) DISPONE** che ciascun genitore, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, provveda al mantenimento diretto delle figlie per il periodo di permanenza presso di sé oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- **spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- **spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- **spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle

patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio OMISSIS inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

**10) PRESCRIVE** ad entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse delle figlie in quanto funzionale a un percorso di sana crescita delle medesime, di attenersi alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;

**11) CONDANNA** la Sig.ra OMISSIS a rifondere in favore del Sig. OMISSIS  $\frac{1}{2}$  delle complessive spese di lite che liquida per tale quota in € 3.750,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua misura di 1/2;

**12) PONE** definitivamente le spese della CTU, liquidata con provvedimento in atti del 18.06.2020, a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50%;

**13) SENTENZA** provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);

**14) MANDA** alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.;

**15) MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione al Comune di Milano - Ente Affidatario nonché al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano per competenza ai fini della vigilanza sull'attuazione della presente sentenza.

Così deciso, in Milano il giorno 27 gennaio 2021.

Il Presidente relatore est.  
Dott.ssa Maria Laura Amato